

Ambito Distrettuale
Sarnese-Vesuviano



OPERATIONS

Accordo Quadro per la realizzazione, fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica presso le strutture del S.I.I. in gestione nell'Ambito Distrettuale
Sarnese - Vesuviano

Elaborato n. 001	Descrizione Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
---------------------	---

Revisioni	Data		
00	Febbraio 2018		

Operations
Il Responsabile

Ing.  Palomba

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	2
ART. 2 -	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
ART. 3 -	PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'ACCORDO QUADRO.....	5
ART. 4 -	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	5
ART. 5 -	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	6
ART. 6 -	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
ART. 7 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 8 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO	7
ART. 9 -	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 10 -	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	7
ART. 11 -	ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA.....	8
ART. 12 -	QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	10
ART. 13 -	CONSEGNA E ESECUZIONE DEI SERVIZI	12
ART. 14 -	CONDOTTA DEI SERVIZI.....	12
ART. 15 -	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	14
ART. 16 -	PENALI	14
ART. 17 -	SERVIZI IN ECONOMIA E SERVIZI URGENTI	15
ART. 18 -	SERVIZI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI	15
ART. 19 -	PAGAMENTI IN ACCONTO	16
ART. 20 -	PAGAMENTI A SALDO	17
ART. 21 -	SERVIZI A MISURA.....	18
ART. 22 -	CONTABILIZZAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA.....	18
ART. 23 -	ONERI DI DISCARICA	19
ART. 24 -	REVISIONE PREZZI.....	19
ART. 25 -	DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E NUOVI PREZZI.....	19
ART. 26 -	AUMENTO O DIMINUZIONE DEI SERVIZI APPALTATI.....	20
ART. 27 -	CESSIONE DEI CREDITI	21
ART. 28 -	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	21
ART. 29 -	NORME DI SICUREZZA GENERALI	21
ART. 30 -	SICUREZZA SUL LUOGO DI SERVIZIO	21
ART. 31 -	SUBAPPALTO	21
ART. 32 -	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	21
ART. 33 -	RECESSO	22
ART. 34 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO	22
ART. 35 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
ART. 36 -	EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE.....	24
ART. 37 -	ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.....	25
ART. 38 -	CONTO FINALE.....	25
ART. 39 -	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	25
ART. 40 -	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	26
ART. 41 -	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	30
ART. 42 -	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	30

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1-Il presente Accordo Quadro, con un unico operatore economico secondo quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto l'esecuzione delle opere di carpenteria metallica (fornitura e posa in opera) in alluminio, acciaio inox, ferro e ferro zincato a caldo (quali scale, passerelle, pianerottoli, parapetti, corrimano, recinzioni, camminamenti grigliati, paratoie fisse o mobili, botole, inferriate, cancelli, serramenti, etc) da realizzarsi sui manufatti di pertinenza degli impianti e delle reti idriche e fognarie gestiti da GORI S.p.A. con possibilità di esecuzione in "ambienti sospetti d'inquinamento o confinati" ed in quota, con l'impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture occorrenti per rendere le attività a perfetta regola d'arte.

I territori dei Comuni ricadenti nell'ATO3 Sarnese – Vesuviano sono:

- ✓ Anacapri, Angri, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Brusciano, Calvanico, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casola di Napoli, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Corbara, Ercolano, Fisciano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Mercato San Severino, Meta, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Ottaviano, Pagani, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Roccapiemonte, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Saviano, Scafati, Scisciano, Siano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, Volla.

L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata in modo da garantire la continuità dell'esercizio degli impianti e ridurre al minimo tutti i disservizi e disagi connessi con l'effettuazione delle opere a farsi.

Tutte le attività devono essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere espletati presso le strutture della G.O.R.I. S.p.A., secondo le modalità definite all'art. 14 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Eventuali deroghe a quanto esposto dovranno essere autorizzate dal Direttore per l'esecuzione del Contratto ed approvate dal Responsabile del Procedimento.

Per tutta la durata di validità del presente accordo quadro e durante il periodo di esecuzione dei servizi appaltati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di intervenire direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, sui servizi di cui al presente Capitolato, senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta ovvero, più in generale, avanzare alcunché. Inoltre gli interventi di cui sopra saranno programmati in maniera da non pregiudicare le attività dell'Appaltatore che, comunque, sarà tenuto a rispettare le istruzioni che gli saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri mezzi tecnici, personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appalto ed a suo rischio. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le alee per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

2 - Le prestazioni e/o interventi “a misura”, autorizzati singolarmente dalla Stazione Appaltante, che formano l’oggetto dell’appalto prevedono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, salvo altre indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Servizi, quanto segue:

- fornitura e posa in opera di scale di qualsiasi tipologia alla marinara ecc.. ;
- fornitura e posa in opera di parapetti, passerelle, corrimano, camminamenti grigliati, botole;
- fornitura e posa in opera di recinzioni;
- fornitura e posa in opera di serramenti;
- fornitura e posa in opera di cancelli;
- fornitura e posa in opera di tettoie, coperture, pensiline;
- Strutture in carpenteria metallica;
- paratoie fisse o mobili;
- Fornitura e posa di scossaline;
- Piccola e grande riparazione di infissi metallici, in lega di alluminio o in pvc.
- Ripristino funzionale di opere in ferro quali cancelli, ringhiere, etc
- Opere provvisorie quali ponteggi fissi o mobili (trabattello);
- Nolo di autocarro con gru;
- Nolo di autocarro o piattaforma con cestello porta-operatori per servizi in quota;
- in generale tutte le forniture e le prestazioni necessarie a dare le opere complete, funzionanti e pronte per l’esercizio.

3- La Contraente sarà altresì chiamata alla realizzazione di piccole opere edili, compensate già nei prezzi di elenco posto a base di gara, a corredo delle opere di carpenteria metallica (come ad esempio il ripristino della muratura, le prestazioni necessarie alla messa in opera di porte, finestre, parapetti, cancellate, pedane, mensole e staffe e/o tubazioni all’interno dei relativi manufatti.) al fine di rendere l’opera sicura ed immediatamente utilizzabile dalla Stazione Appaltante alla fine della sua esecuzione.

Le prestazioni oggetto d’appalto verranno espletate dall’Appaltatore secondo le esigenze della Stazione Appaltante mediante prestazioni a carattere ordinario volte ad assicurare il mantenimento dello stato funzionale degli impianti.

Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra di loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc...

4- L’esecuzione dei singoli interventi e la loro successione nel tempo saranno precisati dal Direttore per l’esecuzione del contratto tramite l’invio di specifici Ordini di servizio (O.d.S.), e dovranno pertanto essere considerati quali contratti applicativi dell’accordo quadro oggetto di affidamento.

Si specifica che, per ogni intervento che si renderà necessario, la Contraente è tenuta a:

- effettuare il sopralluogo di verifica preliminare con il responsabile della struttura richiedente l'opera o suo delegato per la definizione del servizio da effettuare;
- redigere il preventivo di spesa da inviare alla direzione dei servizi per approvazione, redatto utilizzando i prezzi di cui all'Elenco Prezzi al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, corredato dei grafici dell'opera a farsi e del cronoprogramma per la realizzazione e messa in opera delle medesime. I grafici, prima dell'invio alla direzione dei servizi, devono essere riscontrati dal responsabile dell'unità richiedente il quale apporrà il proprio visto di corrispondenza di quanto richiesto e concordato in fase di sopralluogo.

Sarà riconosciuto un Diritto fisso di chiamata per le attività di sopralluogo e rilievo presso le strutture e gli impianti della G.O.R.I. S.p.A.. Detto indennizzo sarà corrisposto una sola volta anche se l'intervento sarà eseguito su più giorni e comprende la restituzione grafica con le specifiche tecniche-dimensionali degli elementi che compongono l'opera a farsi allegata ai preventivi da sottoporre alla direzione dei servizi.

5- I servizi che per qualsiasi causa risultassero subito o in tempo successivo, mal eseguiti, dovranno essere ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell'Impresa e secondo le modalità impartite dalla direzione dei servizi; l'eventuale presenza di personale GORI nei luoghi di esecuzione delle prestazioni non potrà essere invocata dall'Impresa a scarico delle proprie responsabilità.

6- GORI si riserva la facoltà di eseguire prove e verifiche sugli interventi effettuati nell'ambito del presente appalto. Tali eventuali prove e verifiche non impegnano la Committente all'accettazione delle opere, la quale avrà luogo solo a seguito del collaudo finale;

7- Il periodo di garanzia relativo alla corretta realizzazione degli interventi eseguiti sarà della durata di anni uno dopo l'ultimazione dei servizi. Durante tale periodo l'Impresa sarà tenuta ad assicurare il ripristino a propria cura e spese di eventuali vizi/imperfezioni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere eseguite dall'appaltatore.

8- L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'Allegato "Elenco Prezzi" che costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di servizio. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova comunque sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

9- Indicazioni più precise potranno essere, di volta in volta, impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Servizi, per realizzare secondo le norme tecniche di legge e di regolamento vigenti nel settore, prestazioni specifiche, ma sempre nel rispetto dell'esecuzione a regola dell'arte.

10- Tutti gli oneri derivanti dalle condizioni esecutive innanzi esposte sono compresi e compensati nei prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi.



**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CARPENTERIA METALLICA PRESSO LE STRUTTURE DEL S.I.I. IN GESTIONE
NELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO**

ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1- L'ammontare complessivo massimo dell' Accordo Quadro è definito come segue:

Importo Servizi (comprensivo degli oneri per la sicurezza intrinseci alle prestazioni da eseguire)	€ 297.645,12
Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ 2.354,88
IMPORTO TOTALE	€ 300.000,00

Tale importo è stato desunto sulla scorta dei costi sostenuti per attività analoghe negli anni precedenti.

2-Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli affidamenti.

3- In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti), l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € 300.000,00, indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

5- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

6- Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che l'importo dei costi della manodopera ammonta ad € 75.000,00.

ART. 3 - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'ACCORDO QUADRO

Tipo Prestazione	Descrizione della Prestazione	Importo della Prestazione
Prestazione principale	Servizi di carpenteria metallica presso le Strutture della GORI	€ 300.000,00

ART. 4 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

1- I prezzi di elenco si riferiscono a servizi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relative nonché delle opere murarie strettamente necessarie e quelle derivanti per la messa in opera degli elementi costruiti e per la riconfigurazione delle strutture soggette all'intervento. Gli stessi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari all'esecuzione sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli immagazzinamenti ecc., che per i servizi provvisori e l'approvvigionamento delle attrezzature e mezzi d'opera e l'organizzazione dell'Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

2- L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche delle strutture, sulle vie di accesso ad essi su cui dovranno essere realizzate le opere, anche sulla base di accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.

3- I prezzi unitari, ottenuti applicando l'unico ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara all'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'Impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

4- Con la stipula del contratto d'appalto, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile e tutto quanto necessario a garantire gli obblighi per l'esecuzione delle attività così come stabilito al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1- Il contratto è stipulato a misura.

2- I prezzi unitari, ottenuti applicando l'unico ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara all'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come fissi ed invariabili.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1- L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti.

2- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Resta fermo e convenuto, comunque, che la soluzione definitiva sarà in ogni caso adottata dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa eccepire e/o pretendere alcunché; a tal fine l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare la soluzione adottata dalla Stazione Appaltante.

3- In caso di norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5- Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs. 50/2016, mediante redazione di nuovi prezzi o

corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- 2- Disciplinare tecnico
- 3- Relazione Tecnico Illustrativa
- 4- Analisi prezzi
- 5- Elenco prezzi
- 6- DUVRI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici ed in particolare:

- D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
- gli articoli del DPR n.207/2010 ancora vigenti;

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato.

In caso di disaccordo fra i documenti contrattuali, varranno le disposizioni più favorevoli alla Stazione Appaltante o quelle che la Stazione Appaltante stessa, a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO

1- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta e regolare esecuzione.

2- L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che consentono l'esecuzione dei servizi.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1- In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

2- Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1- La G.O.R.I. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di eleggere domicilio in uno dei Comuni del territorio in cui si svolgono i servizi oggetto del presente Capitolato,

ovvero presso lo studio di un professionista o di una società legalmente riconosciuta, nell'ambito del territorio dell'ATO3 Sarnese-Vesuviano.

2- Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di Accordo Quadro saranno inviate dalla Stazione Appaltante presso il domicilio di cui al precedente punto tramite fax, posta elettronica certificata (pec), posta ordinaria o raccomandata A/R e posta elettronica.

3- L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente Accordo Quadro deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.

4- Il mandato alla suddetta persona (di seguito Rappresentante dell'Appaltatore) deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante.

5- L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

6- L'Appaltatore o il suo Rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, essere sempre reperibili e pertanto fornire alla Stazione Appaltante numero di fax e telefoni fissi e mobili.

7- Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante - previa motivata comunicazione all'Appaltatore - ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Rappresentante.

8- Detto Rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione del servizio oggetto di appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

1- L'Appaltatore dovrà predisporre prima della consegna dei servizi e mantenere per l'intera durata dell'accordo quadro un'ideale struttura organizzativa, mediante l'allestimento di una sede operativa necessaria alla conduzione delle prestazioni previste in appalto, dotate di linea telefonica e linea indipendente per il fax, di casella postale e-mail certificata.

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all'Elenco prezzi allegato.

2- La Stazione Appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche prima della stipula del contratto, eventuali verifiche presso la sede operativa e/o l'officina di produzione indicati dall'impresa.

3- Ogni operaio dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento da servizio, rispondente ad esigenze di funzionalità, protezione, sicurezza e comodità riportante il logo della Ditta per l'immediata individuazione.

4- La GORI comunicherà all'Appaltatore le modalità di gestione, pianificazione e consuntivazione degli ordini di servizio affidati.

5- L'Appaltatore, per la corretta esecuzione del Contratto, dovrà inoltre dimostrare di avere nell'organigramma della società almeno n. 2 operai specializzati saldatori muniti di patentino rilasciato da ente accreditato in base alla regolamentazione di settore:

- per la realizzazione di saldature ad arco con elettrodi rivestiti;
- per la realizzazione di saldature con elettrofusione;
- per la realizzazione di saldature e taglio ossiacetilenica.

In ogni caso, relativamente ad ogni singolo intervento, sarà cura della Contraente definire il numero corretto di squadre/operai da utilizzare per la corretta esecuzione dell'intervento sulla base:

- della tipologia di servizio da svolgere;
- dei tempi minimi richiesti per il completamento degli interventi definiti in ogni singolo Ods;

La squadra operativa pianificata dovrà essere composta da almeno un operaio che abbia la qualifica di "addetto al primo soccorso" (D. Lgs. 81/08), di "addetto alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze" (D. Lgs. 81/08) e di "addetto ai servizi in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" (D. Lgs. 81/08, DPR 177/11).

6- La Contraente, per l'esecuzione del contratto, dovrà avere la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, delle seguenti attrezzature e dei mezzi di trasporto e sollevamento nelle quantità minime indicate:

- a) n. 2 saldatrici ad elettrodi;
- b) n. 1 trabattello;
- c) n. 1 cannello ossidrico per taglio metallo;
- d) n.1 saldatrice TIG;
- e) n. 1 trapano percussore avvitatore;
- f) n. 1 smerigliatrice con dischi da taglio e fresa;
- g) adeguato sistema di alimentazione per le attrezzature di cui sopra (gruppo elettrogeno);
- h) attrezzatura specifica per lavorazione da realizzare in presenza di superfici bagnate (alimentazione 24 Volt o pneumatica);
- i) attrezzatura per illuminazione durante i possibili interventi serali, notturni e/o in ambienti non illuminati;
- j) n. 1 autocarro di portata minima > 35 q.li con gru per movimentazione e scarico materiali;
- k) segnaletica a norma di legge per l'individuazione e la delimitazione dell'area di intervento;
- l) n. 1 Piattaforma per servizi ad alta quota, min.25 metri e con cestello per n. 2 operatori;

Il costo di tali attrezzature si intenderà in ogni caso compensato dai prezzi di cui all'Elenco prezzi allegato.

7- Tutto il personale addetto ai servizi dovrà essere di gradimento di GORI S.p.A. che potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai servizi.

8- L'Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerà personale idoneo alle prestazioni a farsi, dotato di specifica qualifica. GORI S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive capacità di tale personale con i metodi che riterrà più opportuni, senza che ciò costituisca accollo di responsabilità per GORI S.p.A. stessa.

9- Quanto disposto nei due capoversi precedenti è esteso al personale dei subappaltatori, sia per quel che riguarda il gradimento che per le capacità.

10- La GORI S.p.A. non è tenuta ad assicurare la mole costante di servizio per l'impiego del personale operativo messo a disposizione dall'Impresa, vista la natura dell'accordo. La GORI S.p.A. si riserva di affidare solo gli interventi necessari alla corretta gestione del servizio idrico integrato senza che l'Impresa possa pretendere alcun tipo di corrispettivo per l'eventuale personale non utilizzato.

ART. 12 - QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1- Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di servizio, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

2- Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme emanate dal D.Lgs. 50/2016 e dall'altra normativa vigente.

3- Tutti i servizi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

4- L'Appaltatore ha l'obbligo, per ogni singolo intervento, di giustificare con la presentazione dei necessari documenti (certificazione di qualità, specifiche tecniche, documentazione delle colate, etc,) la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore per l'esecuzione del contratto reputi opportune per accertarne la qualità, la resistenza e le caratteristiche fisico-meccaniche.

5- Nessun materiale può essere impiegato nei servizi se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore per l'esecuzione del contratto, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei servizi.

6- I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri entro il termine perentorio stabilito dal Direttore per l'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore per l'esecuzione del contratto ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

7- L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

7- Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

9- Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.

10. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.

11. Il Direttore per l'esecuzione del contratto ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.

12. Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore per l'esecuzione del contratto, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i servizi saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore per l'esecuzione del contratto una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i servizi siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore per l'esecuzione del contratto, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

13. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore per l'esecuzione del contratto, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

14. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore è obbligato a far giungere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

15. Per verificare la rispondenza dei materiali e delle opere approntate in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore per l'esecuzione del contratto la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che l'eventuale Collaudatore in corso d'opera intenda eseguire per il collaudo delle opere.

16. L'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle opere e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto di rinuncia alle prove, al fine di consentire quanto disposto al comma 15 dell'art.12 del presente capitolato.

17. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore per l'esecuzione del contratto, presenza alle prove stesse.

ART. 13 - CONSEGNA E ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 1- Fermo restante quanto descritto all'art 1 del presente Capitolato, la consegna dei servizi deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. L'esecuzione dell'appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia, dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione potrà disporre l'immediato inizio dei servizi anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso.
- 2- Il Direttore per l'esecuzione del contratto comunica all'Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei servizi.
- 3- La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore per l'esecuzione del contratto e l'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.
- 4- Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore per l'esecuzione del contratto fissa una nuova data non superiore a gg 7 dalla precedente data di convocazione.
- 5- Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore per l'esecuzione del contratto, questi propone al R.U.P. la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia prestata per la buona esecuzione dei servizi.
- 6- La risoluzione del contratto e il conseguente incameramento della cauzione è disposta dalla G.O.R.I. S.p.A. su proposta del R.U.P..
- 7- Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione dei servizi abbia inizio prima della stipula del contratto, il Direttore per l'esecuzione del contratto tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il contratto non venga stipulato.
- 8- La consegna dei servizi darà luogo alla decorrenza del termine di durata dell' accordo quadro di cui al successivo articolo 15. In ragione della tipologia e della natura delle prestazioni oggetto dell' Accordo Quadro, che contempla l' esecuzione di interventi non predeterminabili in numero, tipologia e ubicazione, la consegna dei servizi non configura le ipotesi di consegna parziale.

ART. 14 - CONDOTTA DEI SERVIZI

- 1- In considerazione della particolare natura dell'appalto, ogni singolo intervento sarà oggetto di specifico affidamento, con Ordini di servizio affidati dalla direzione dei servizi in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo.
- 2- Tutti servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo la buona norma e nel rispetto delle normative specifiche vigenti.
- 3- La Direzione dei Servizi si riserva in ogni momento e senza preavviso il diritto di richiedere l'allontanamento delle maestranze dell'appaltatore qualora dovessero verificarsi gravi negligenze da parte delle stesse.
- 4- L'Impresa dovrà garantire la sua opera secondo quanto di volta in volta programmato. In caso di interventi particolarmente gravi e/o urgenti, l'Impresa dovrà mettere a disposizione in qualsiasi momento congrue risorse, in termini di personale, mezzi attrezzature e materiali per fronteggiarli.

6- Il tempo utile per l'avvio delle prestazioni per ogni singolo servizio sarà definito dalla direzione dei servizi all'atto dell'affidamento.

7- Nel caso di mancato intervento nei termini sopra prefissati senza giusta motivazione, la Stazione Appaltante è autorizzata a far eseguire i servizi in danno da parte di altra ditta disponibile trattenendo i relativi oneri nella prima fattura da liquidare alla ditta appaltatrice, fatta salva l'applicazione della penale, la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni provocati dal mancato tempestivo intervento della ditta appaltatrice.

8- Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile della direzione dei servizi e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei servizi affidati e, pertanto, in caso di ritardi saranno applicate le penali previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

9- Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei servizi, oltre ai maggiori costi delle autorizzazioni che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle penali, così come previste all'art. 16, GORI S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata in ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

10- I servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto; la direzione dei servizi potrà ordinare il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto di GORI S.p.A. al risarcimento dei danni.

11- GORI S.p.A. può ordinare od autorizzare la sospensione dei servizi, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi stessi. Per tali sospensioni non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei servizi solo nel caso di sospensione totale di tutte le prestazioni. I servizi, affidati con appositi Ordini di Servizio, dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.

12- Il ritardo nell'esecuzione dei servizi, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

13- I luoghi interessati dai servizi dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; l'allontanamento di tali materiali e rifiuti, conseguenti ai servizi di cui sopra, sarà a completo carico dell'Impresa Appaltatrice.

14- L'Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in esercizio; pertanto tutti i servizi relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio; altresì l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio delle reti stesse, nonché per l'attesa necessaria per consentire al personale GORI l'esecuzione dei servizi di propria competenza.

15- L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai servizi contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i servizi eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

16- La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di utilizzare, in toto o in parte, le opere eseguite dall'Appaltatore, già nel corso dell'appalto; tale facoltà non esime l'Appaltatore dall'eventuale responsabilità derivante da mancata esecuzione dei servizi a regola d'arte, da presenza di vizi occulti e/o altre cause che possano inficiare il corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 15 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

1-La durata dell'Accordo Quadro è fissato in trentasei mesi. Detto termine decorre dalla data del verbale di consegna dei servizi.

2- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre – nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'accordo, ma gli interventi eseguiti dall'appaltatore non abbiano raggiunto, per cause non attribuibili all'Impresa Appaltatrice, l'importo contrattuale e nelle more dell'esperienza di una nuova gara – la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla completa erogazione dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

3- Se non si intende applicare la suddetta facoltà di proroga, l' Accordo Quadro si intende concluso alla scadenza temporale fissata, anche se non è stato completamente esaurito l'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

4- La Stazione Appaltante si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.

5- Ai sensi di quanto prescritto all'art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i servizi previsti nel progetto a base di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino ad un periodo di ulteriori 12 mesi e fino ad un importo di ulteriori 100.000,00 euro.

ART. 16 - PENALI

1- Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI potrà applicare penali a carico dell'Impresa, qualora sia accertata negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, o ritardi nell'esercizio della mansione. Tali penali, proposte dal Direttore per l'esecuzione del contratto, saranno commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore medio mensile dei servizi effettuati dall'impresa per conto della GORI.

2- Nel caso di ritardi nell'esecuzione di servizi, si applica una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sia rispetto all'avvio dei servizi stabilito che rispetto al termine definito dal programma esecutivo dei servizi.

3- le penali di cui al presente articolo proposta dal Direttore Servizi sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4- L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

5- In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della G.O.R.I. S.p.A. di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa G.O.R.I. S.p.A.

ART. 17 - SERVIZI IN ECONOMIA E SERVIZI URGENTI

1- Il Direttore per l'esecuzione del contratto, nei limiti ed alle condizioni in cui ciò sia consentito dalla disciplina vigente, ha il diritto di far eseguire, con mano d'opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall'Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.

2- Qualora GORI S.p.A. intenda far eseguire in economia opere o provviste relative ai servizi appaltati, ma non comprese nel contratto, l'Impresa sarà tenuta ad anticipare le somme eventualmente occorrenti.

Nel caso in cui tali anticipazioni di somme fossero attinenti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa, non avrà diritto alla corresponsione degli interessi relativi.

Le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture, debitamente quietanzate e vistate dal Direttore per l'esecuzione del contratto con l'emissione del primo certificato di pagamento successivo all'esborso di dette somme.

3- In tale ipotesi l'Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

4- Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l'obbligo dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

ART. 18 - SERVIZI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI

1- L'orario giornaliero dei servizi sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i servizi vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. All'infuori del regolare orario settimanale di servizio, l'Impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire servizi che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

2- Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione dei Servizi autorizzasse il prolungamento dell'orario di servizio, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, né ad indennità non previste dal contratto.

3- Per l'esecuzione di eventuali, specifici e programmabili servizi notturni, prefestivi e festivi, l'Impresa dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante idonee risorse (personale

qualificato, idonee attrezzature e quant'altro necessario) per quanto richiesto. I maggiori costi sostenuti sono da intendersi compensati nelle voci dell'elenco prezzi allegato.

4-Per le prestazioni eseguite nei comuni di Capri ed Anacapri verrà applicata ai prezzi in elenco una maggiorazione pari al 35%.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1- I pagamenti avvengono per stati di avanzamento trimestrali, redatti dal Direttore per l'esecuzione del contratto indipendentemente dall'importo maturato, e contabilizzati ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Detti Stati di Avanzamento saranno liquidati dal RUP mediante apposito certificato di pagamento.

2- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3- Il Direttore per l'esecuzione del contratto invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

4- Il Direttore per l'esecuzione del contratto può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

5- Per ogni SAL emesso e controfirmato dall'Impresa esecutrice dei servizi non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del RUP, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Il tempo massimo intercorrente tra l'approvazione del SAL e l'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è di 45 gg, fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

6- In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato nel certificato di pagamento, sulla stessa fattura l'Appaltatore provvederà ad indicare gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL di riferimento e le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario. Tale fattura dovrà essere inviata in originale presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. in Via Trentola, 211 – Ercolano (NA) od all'indirizzo mail amministrazione@goriacqua.com, ed in copia al Direttore per l'esecuzione del contratto, la stessa deve essere corredata dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 e del certificato di pagamento corrispondente emesso dal RUP. La liquidazione delle fatture avverrà a 90 giorni d.f.f.m..

7- La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei servizi e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.

ART. 20 - PAGAMENTI A SALDO

1- Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione dei servizi e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei servizi, il Direttore per l'esecuzione del contratto compila il conto finale dei servizi e invita l'Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2- Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve.

3- Nel sottoscrivere il conto finale l'Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini all'uopo stabiliti, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle operazioni inerenti ai servizi.

4- La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, cod. civ.

6- La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, G.O.R.I. S.p.A., nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei servizi, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei servizi:

- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato da G.O.R.I. S.p.A. stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
- alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
- alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, G.O.R.I. S.p.A. ha diritto al risarcimento del danno.

8- Qualora i servizi per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate da G.O.R.I. S.p.A. nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

9- In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del servizio appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, G.O.R.I. S.p.A., ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21 - SERVIZI A MISURA

1- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari facente parte del contratto, detratta la percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

2- Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore per l'esecuzione del contratto, pena la mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita.

3- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 22 - CONTABILIZZAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA

1- Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per servizi del tutto secondari, non previsti nel presente capitolato, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione dei Servizi.

2- La contabilizzazione dei servizi in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa al lordo del ribasso d'asta.

Per i servizi che la Stazione Appaltante crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione dei Servizi.

Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 25,00% (venticinquepercento), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato l'eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i servizi in economia devono essere idonei al servizio per il quale vengono richiesti ed essere provvisti di adeguati necessari attrezzi per il servizio da realizzare.

L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione dei Servizi.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di servizio.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i servizi in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento, oltre che delle certificazioni a norma di legge.

Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le

suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore per l'esecuzione del contratto relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei servizi in economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART. 23 - ONERI DI DISCARICA

1- La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica verrà effettuata esclusivamente con i prezzi di elenco, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica (carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non è previsto alcun onere. Per i prezzi aggiunti, non presenti nel Prezzario dei servizi pubblici di riferimento, la corresponsione degli oneri di discarica sarà valutata nell'analisi del prezzo stesso.

2- L'impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà preventivamente richiedere alla Direzione dei Servizi apposita autorizzazione contenente i dati relativi alla discarica presso la quale si intende smaltire il rifiuto, il prezzo unitario richiesto per tale onere ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa.

3- Tali oneri, saranno corrisposti a fattura allegando, in originale o in copia conforme, le bolle di ricevuta degli smaltimenti effettuati presso la discarica autorizzata e dalle quali si evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.

4- L'importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovrà essere aumentato del 15% a compenso degli oneri di gestione impresa e dell'anticipazione economica.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

1- I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto.

ART. 25 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E NUOVI PREZZI

1- I prezzi di elenco si riferiscono a servizi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relative. Sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari all'esecuzione sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli immagazzinamenti ecc., che per i servizi provvisori e l'approvvigionamento delle attrezzature e mezzi d'opera e l'organizzazione dell'Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

I prezzi, salvo le indicazioni particolari contenute nelle singole voci di elenco, sono validi in tutto il territorio dei comuni precedentemente elencati nel presente Capitolato dove opera la GORI SpA.

2- Per l'esecuzione di categorie di servizio non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

- a) desumibili dalla Tariffa Servizi Pubblici Regione Campania 2014, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 e pubblicata sul BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016
- b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto;
- c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera b).

3- Qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di servizio da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei servizi; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

4- L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

5- I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e alla G.O.R.I. S.p.A. (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART. 26 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI SERVIZI APPALTATI

1- L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di GORI S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva.

2- L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi in contratto.

3- In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore per l'esecuzione del contratto, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.

ART. 27 - CESSIONE DEI CREDITI

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della G.O.R.I. S.p.A., prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1- I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del servizio e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

2- L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3- L'Appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4- Nell'esecuzione delle opere l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

5- Nell'esecuzione dei servizi l'Impresa è, altresì, obbligata ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del servizio vigenti all'epoca dei servizi.

6 - L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dall'imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze di qualsiasi documentazione che sia stata approvata dall'Ente Appaltante.

ART. 30 - SICUREZZA SUL LUOGO DI SERVIZIO

1- L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 17 - Capo 3 del D.Lgs. 81/2008 Gestione della prevenzione nei luoghi di servizio, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prestazioni.

ART. 31 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nonché dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1- L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente accordo, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di servizio per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;

- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 33 - RECESSO

1- La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione dandone preavviso secondo le modalità previste al successivo comma 3.

2- Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, in ragione della natura e della specificità delle prestazioni in oggetto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi eseguiti sino alla data del recesso, previa verifica della loro regolare esecuzione, rinunciando il medesimo appaltatore, sin d'ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

3- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo.

4- L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore per l'esecuzione del contratto e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

1- Quando il Direttore per l'esecuzione del contratto accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei servizi, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

2- Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore per l'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

3- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4- In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

5- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1- Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt.1453 e ss. codice civile) e dal precedente articolo, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la G.O.R.I. S.p.A. ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante e/o dal Direttore per l'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dal presente capitolato;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Appaltatore, per la realizzazione dei servizi nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Appaltatore;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della G.O.R.I. S.p.A. a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC e senza necessità di ulteriori adempimenti.

Essa comporta l'incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2- Il contratto è altresì risolto - allo stesso modo e con le medesime modalità indicate al precedente comma 1 - in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3- Ogni contestazione dell'Appaltatore in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei servizi potrà riguardare esclusivamente il risarcimento dei danni e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i servizi e i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART. 36 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1- La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata all'Appaltatore, la riconsegna dei servizi e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

2- In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata da G.O.R.I. S.p.A. per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

3- La G.O.R.I. S.p.A., nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dallo stesso G.O.R.I. S.p.A..

4- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna da G.O.R.I. S.p.A. e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l'Appaltatore.

5- Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita da G.O.R.I. S.p.A., le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei servizi, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

6- G.O.R.I. S.p.A. ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti, le opere provvisoriale e materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che G.O.R.I. S.p.A. non intende utilizzare.

7- Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite da G.O.R.I. S.p.A. di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura di G.O.R.I. S.p.A. e con onere a carico dell'Appaltatore.

8- G.O.R.I. S.p.A. per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all'Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi

contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

9- Dal momento in cui il contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i servizi non siano completamente ultimati.

10- Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l'ultimazione dei servizi da parte di altra impresa.

ART. 37 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1- Al termine del Contratto (scadenza temporale o esaurimento dell'importo) e in seguito a richiesta scritta del Contraente, la Direzione dei Servizi redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei servizi.

2- In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Contraente è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Servizi, fatto salvo il risarcimento del danno della Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino.

ART. 38 - CONTO FINALE

1- Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data del Verbale di ultimazione dei servizi. Il certificato di pagamento della rata di saldo, contenente lo svincolo delle somme di cui all'art. 19 del presente Capitolato, verrà emesso in seguito all'approvazione da parte della Stazione Appaltante dello Stato finale e del Certificato di collaudo.

2- Con la firma del conto finale l'Impresa ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta e pretesa. Le operazioni di verifica di conformità, ivi compresa l'emissione del relativo certificato, dovranno essere completate entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei servizi.

3- Le spese per le suddette operazioni sono a carico dell'Impresa, che dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature ed i mezzi occorrenti nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla prestazione stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per la G.O.R.I. S.p.A. - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la G.O.R.I. S.p.A. e il suo personale.

Nella gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 205/2010, l'Impresa Appaltatrice diviene produttore assumendone ogni obbligo derivante.

L'Appaltatore ha facoltà di svolgere i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti ed a regola d'arte, nel tempo e nei modi indicati dal presente Capitolato e sulle indicazioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile della buona riuscita dei servizi obbligandosi esso esplicitamente anche alla demolizione e rifacimento sia parziale che totale delle opere anzidette a propria cura e spese e dietro richiesta della Direzione dei Servizi.

Durante lo svolgimento dei servizi l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del funzionamento degli impianti impegnandosi a porre in essere ogni azione utile e necessaria per limitare al minimo ogni eventuale disturbo alla popolazione residente nei pressi dell'area di intervento e lungo i percorsi interessati dal trasporto dei rifiuti.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante per eventuali responsabilità e/o pregiudizi derivanti dal mancato rispetto della normativa pro tempore vigente.

ART. 40 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1 - Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, saranno a carico dell'Impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s'intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei servizi.
- Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisorie.
- Restano a carico della Stazione Appaltante solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fidejussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'impresa.
- Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.
- Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del servizio.
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Servizi dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso

Appaltatore;

- Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a servizi ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Servizi.
- la concessione, su richiesta della Direzione dei Servizi, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati servizi non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei servizi che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Servizi; nel caso di sospensione dei servizi deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;
- l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;
- prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione dei Servizi intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati;
- in particolare, saranno effettuate dall'Appaltatore, a suo carico, tutte le verifiche con ultrasuoni, radiografie ecc. che saranno richieste dalla DIREZIONE DEI SERVIZI per il controllo delle giunzioni saldate effettuate sulle opere realizzate in acciaio;
- tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni;
- saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione dei Servizi riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali;
- la spesa per la raccolta delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla

Direzione dei Servizi ovvero allegate ai Rapporti di intervento;

- la rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato;
- osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera.
- fornire alla Direzione dei Servizi, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al servizio, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul servizio, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto;
- corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di servizio straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di servizio vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi; la Stazione Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Servizio, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. L'impresa è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti;
- provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali servizi notturni;
- fare allontanare dalla zona dei servizi, dietro motivata richiesta scritta del Direttore per l'esecuzione del contratto, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante;

2- L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la G.O.R.I. S.p.A. in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.

3- Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei servizi, né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo, tenuto conto che

tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei servizi.

4- Quando l'impresa non adempia gli obblighi sopra indicati, la G.O.R.I. S.p.A. sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.

- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
- Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
- Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'Appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore per l'esecuzione del contratto, subito dopo la firma di questi;

5- Unitamente al rispetto del contratto di servizio applicato (trattamento economico, normativo, previdenziale) l'Appaltatore dovrà garantire:

- Il rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
- La dotazione di un codice di regolamentazione dello sciopero a garanzia dei servizi minimi essenziali da erogare;
- Il rispetto, da parte di ogni operatore impiegato, del D.Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati e sul segreto di ufficio;
- Il comportamento corretto nella prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori;

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6- Nell'esecuzione delle attività in appalto, si potrebbero verificare interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, ecc. (allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto l'appaltatore dovrà adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08, in particolare all'art. 66 "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento" ed all'art. 121 "Presenza di gas negli scavi" ed essere in possesso, ai fini dell'esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011.

ART. 41 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1- Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e all'esecuzione dei servizi;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2- Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5- Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 42 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:

Criteri qualitativi di valutazione		Punteggio max
A	Struttura Organizzativa	15 punti
B	Attrezzatura, materiali e mezzi d'opera	15 punti
C	Qualificazioni professionali del personale specializzato	5 punti
D	Modalità di gestione della commessa	25 punti
E	Gestione dei servizi nel rispetto delle procedure di prevenzione di infortuni sul lavoro, sinistri e danni a terzi	10 punti
F	Ribasso offerto	30 punti